



Sentenza #367

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

349 Reg. Gen.

In Nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele Cero
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia e d'Albania
Imperatore d'Etiopia

La Commissione d'Istruzione presso l'Alta Corte di
Giustizia, riunita nelle persone dei signori Senatori:

Scavonetti Gaetano - Presidente

Castelli Michele

Messa Gian Carlo

Coffari Tino - membri effettivi

Innocenti Giuseppe - membro supplente

ha emesso la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico

di Borlonia Principe Carlo Marco fu
Giulio e fu Maria Borlonia - nato in Roma il 19 di
cembre 1874 - ivi domiciliato in via Tomacelli 139 - Sena-
tore del Regno.

imputato

del reato di cui all'art. 509 codice penale per non avere
adempito agli obblighi derivanti dall'accordo Inter-
confederale 16 giugno 1941 XIX, che faceva obbligo di co-
rispondere ai lavoratori l'aumento degli assegni fami.

Scavonetti

gliari percepiti per il doppio e l'importo, una volta tanto, di 120 ore lavorative. Con l'aggravante di cui all'art. 510 codice penale per lo stato di guerra.

Accertato in Musignano il 16 luglio 1941 XX.

Letti gli atti processuali e le conclusioni del Pubblico Ministero in data 27 febbraio 1942 XX.

Sentita la relazione del Senatore-Commissario lcc. Tiziano Coffari.

Fatto

Con verbale in data 16 luglio 1941, l'Arma dei Reali Carabinieri di Canino denunciava al Pretore di Valentano i signori Morosini Giuseppe di Alessandro, Ricci Mario di Roberto e Turpeora Aldo di Alfredo per reato di sciopero (art. 505 c.p.) commesso il 12 luglio 1941 in Canino, in pregiudizio dell'Amministrazione Borlonia, per avere abbandonato il lavoro in segno di protesta, lamentando la mancata corrispondenza degli assegni supplementari, dovuti ai lavoratori dell'azienda dipendenti da aziende industriali, in virtù del contratto collettivo interconfederale del 16 giugno 1941.

Il Pretore, con decreto del 12 agosto 1941, condannò alla multa di lire cento, ciascuno degli imputati. Costoro presentarono opposizione al decreto penale, e richiesero il pubblico dibattimento, adducendo, fra l'altro, a loro disculpa, l'esistenza di giustificato motivo nel loro atteggiamento, in quanto l'Amministrazione Borlonia aveva violato il contratto collettivo sopracitato. In seguito a che il Pretore fissò il dibattimento per il 18 settembre 1941, citando a comparire, oltre i tre lavoratori predetti, imputati del reato di sciopero, il Principe Don Carlo Borlonia fu padre sotto l'imputazione del reato di cui all'art. 509 del Codice penale, con l'aggravante del successivo art. 510, per non aver adempiuto all'accordo interconfederale 16 giugno 1941, che faceva obbligo di corrispon-

dere, - con decorrenza dal 15 giugno 1941 - ai lavoratori l'aumento degli assegni familiari percepiti e l'importo una volta tanto di 180 ore lavorative...

Data la qualità di Senatore del Regno nel Principe Borlomia, il Pretore ha rinviato ~~tutti~~ gli atti del procedimento alla Presidenza del Senato, che ha investito della causa questa Commissione d'Interpellazione. Si approva l'interlineazione delle parole "tutti" - S. 11

La difesa del Senatore Borlomia ha presentato una memoria, nella quale pone in rilievo che l'Unione Provinciale Fascista degli industriali della provincia di Viterbo ha provveduto d'ufficio, con atto 18 agosto 1941, allo inquadramento dell'Amministrazione Borlomia nell'Unione stessa, per lavori di miglioramento fondiario che il Borlomia compie nella sua azienda di Camino e Musignano; ma che tale inquadramento è stato contestato con ricorso 25 agosto 1941 dal Principe Borlomia diretto al Ministero delle Corporazioni, arguendo di dover essere inquadrato nella Confederazione degli agricoltori e non in quella degli industriali.

In base a tale appunto il contratto collettivo sopraindicato non riguarderebbe l'Amministrazione Borlomia.

Poiché, per l'art. 27 del L.D. 25 gennaio 1937 n° 484, il ricorso, ove si contesti la classificazione in una, anziché in un'altra delle associazioni sindacali, ha effetto sospensivo, la difesa deduce che sia improcedibile l'azione penale di che trattasi a carico del Principe Borlomia.

Ciò premesso, la Commissione ha considerato in

Diritto

Che al Senatore Principe Borlomia si fa carico di non aver corrisposto, dal 15 giugno 1941, gli assegni familiari supplementari dovuti ai lav.

lavoratori dell'Agricoltura dipendenti da aziende industriali, giusta il contratto 16 giugno 1941 tra la Confederazione degli Industriali e quella dei lavoratori dell'Agricoltura.

L'inosservanza a lui addebitata trova radice nella opinione in lui formata di non essere obbligato alle clausole di quel contratto collettivo, in quanto la sua azienda, essendo agraria e non industriale, non era da comprendere tra quelle previste dal contratto.

Per tale suo convincimento, il Principe Borlomia ha presentato ricorso al Ministero delle Corporazioni contro il provvedimento che inquadrava la sua azienda nell'Unione provinciale degli industriali di Viterbo. Tale ricorso ha effetto sospensivo, giusta il disposto dell'art. 27 del R. Decreto 25 gennaio 1937 n. 484.

Ora la Commissione ritiene che gli oneri nascenti dal contratto collettivo, di cui si è lamentata l'inosservanza, hanno come presupposto la qualità di datore di lavoro di azienda industriale: di appartenente, cioè, alla categoria a cui il contratto si riferisce.

Tale qualità, nel Senatore Borlomia, controversa sin dalla prima applicazione del contratto, non è ancora definita, essendo pendente il ricorso da lui inoltrato al Ministero delle Corporazioni.

Applicare una sanzione penale, quando manca la certezza che esista, nei confronti dell'imputato, l'obbligo, la cui inosservanza la legge tende a colpire, appare giuridicamente inconcepibile.

Si verrebbe, agendo in tal senso, ad emettere una sentenza basata su un dato instabile, che può venire a mancare lasciando la sentenza stessa poggiata sul vuoto.

Queste considerazioni inducono a ritenere.

che nel procedimento in esame faccia difetto il materiale punibile.

Ma fa altresì difetto l'elemento psicologico: il dolo dell'imputato.

Con rinviera e ragionevole convinzione, - come n'è prova il reclamo presentato contro la classificazione della sua azienda fra le industriali, - il Senatore Borlonia ha omesso la corrispondenza degli aggiunti supplementari, perché ha ritenuto in buona fede di non esservi tenuto, e non per la volontà consapevole di eludere o violare le norme del contratto collettivo.

Egli va quindi ragionato dall'addebito a- scritto gli.

Per questi motivi

Readuti gli art. 509, 510 codice penale, 378 Codice di procedura penale e 18 del Regolamento giudiziario del Senato.

In conformità alla richiesta del Pubblico Ministero.

Odichiaro

di non doversi procedere nei rapporti del Senatore Borlonia Principe Carlo Mares, perché il fatto non costituisce reato.

Coti deciso in Roma il 28 febbraio 1942 XX

Il Presidente

Caravoniti

Il Cancelliere

Sell' Alta Corte

Dom. Palanti



Il 22 marzo 1942 XX fatto cartellare. G. Mares